

N. 82

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004, che modifica il regolamento (CE) n. 95/1993»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 aprile 2007)



Ministero dei Trasporti

Ufficio Legislativo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea "Legge comunitaria 2004".

Lo schema normativo in esame introduce nell'ordinamento nazionale la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 793 del 21 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, modificativo del Regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 del Consiglio, relativo alle norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie (slot) negli aeroporti comunitari.

Il predetto Regolamento, infatti, detta le norme che disciplinano le procedure per l'assegnazione delle bande orarie, prevedendo per gli Stati membri l'obbligo di applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei vettori che operano "sistematicamente e deliberatamente" servizi aerei che si discostano dalle bande orarie assegnate, con pregiudizio delle attività degli aeroporti o delle operazioni di traffico aereo.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

1. l'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria contenuta nello schema di provvedimento;
2. l'articolo 2 afferisce alle definizioni che, pur essendo già delineate nel Regolamento, sono state riportate, limitatamente a quelle interessate dal provvedimento, per agevolare la comprensione del testo;
3. l'articolo 3 individua nell'Enac (Ente nazionale aviazione civile) l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento e dell'irrogazione delle relative



Ministero dei Trasporti

Ufficio Legislativo

sanzioni, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo.

Alla lettera a) del predetto articolo sono, infatti, previste, tra le funzioni attribuite all'ente, quelle di regolamentazione tecnica e di attività ispettiva e sanzionatoria;

4. l'articolo 4 attiene alle violazioni ed alle connesse sanzioni.

Per la violazione individuata alla lettera a) dell'articolo non è stata prevista, a differenza di quelle successive, di cui alle lettere b), c), e d), la gradualità della corrispondente sanzione, in ragione della sua stessa natura e della sua particolare gravità.

Al riguardo, si evidenzia che è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che è, altresì, previsto, a far data dal 1 gennaio 2009, l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni in linea con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.

Alle sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo vanno ad aggiungersi quelle accessorie di cui all'articolo 14 del Regolamento;

5. all'articolo 5 sono previste le cause, indipendenti dalla volontà del vettore nonché imprevedibili che possono determinare l'inosservanza delle prescrizioni del Regolamento e la conseguente non sanzionabilità del soggetto che commette la violazione;
6. l'articolo 6 attiene alle disposizioni finanziarie.

Nell'articolo è prevista la clausola d'invarianza di spesa.

Nel caso di specie, infatti, l'Enac espleta le funzioni che istituzionalmente rientrano nell'ambito delle sue competenze, che comprendono, fra le altre, le funzioni di regolamentazione tecnica, operativa, di certificazione, ispezione, autorizzazione, coordinamento e controllo attinenti al settore dell'aviazione civile, agli aeroporti, ai rapporti con organismi del settore, nazionali ed internazionali.

Le attività sopra descritte sono svolte dall'Enac in qualità di unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, a norma dell'articolo 687 del Codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.



Ministero dei Trasporti

Ufficio Legislativo

Rientrando la materia degli slot e del monitoraggio della corretta applicazione della normativa del settore nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2 lettera l) dello statuto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti del 3 giugno 1999, non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per lo svolgimento dei compiti prescritti dallo schema di provvedimento che si illustra.

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA
IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI BANDE ORARIE SUGLI
AEROPORTI ITALIANI RELATIVAMENTE ALLE NORME COMUNI
STABILITE DAL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2004 CHE MODIFICA
IL REGOLAMENTO (CEE) N. 95/1993 IN MATERIA DI
ASSEGNAZIONE DI BANDE ORARIE SUGLI AEROPORTI
COMUNITARI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "Legge comunitaria 2004", ed in particolare l'articolo 3, recante la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in caso di violazione di disposizioni comunitarie;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (CE) n. 793/2004, del 21 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 del Consiglio, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità e, in particolare, l'articolo 14 di detto regolamento;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 793/2004 del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, di seguito denominato: regolamento.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
 - a) coordinatore: il soggetto incaricato del coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani designati come coordinati o ad orari facilitati;
 - b) banda oraria: il permesso dato dal coordinatore, ai sensi del regolamento, di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato, ad una data e in un orario specifici, assegnati dal coordinatore, ai sensi del regolamento stesso, al fine di atterrare o decollare;
 - c) aeroporto coordinato: un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario, per un vettore aereo, aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte del coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
 - d) aeroporto ad orari facilitati: un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione del traffico in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano in tale aeroporto;
 - e) serie di bande orarie: almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico.

ART. 3

(Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni)

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 4 del presente decreto.

ART. 4

(Violazioni amministrative e sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del regolamento, l'ENAC, verificata l'assenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di seguito elencate:
 - a) l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro;
 - b) il sistematico e deliberato non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un aeroporto coordinato, con pregiudizio dell'attività dell'aeroporto o delle operazioni di traffico aereo, comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a settantamila euro;
 - c) lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande orarie in difformità da quanto previsto dal Regolamento comporta la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro;
 - d) la mancata o non corretta informativa fornita al Coordinatore dal vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da duemila euro a diecimila euro.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009, gli importi delle sanzioni sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 5

(Casi di esclusione della responsabilità)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni previste all'articolo 4 non si applicano in caso di:
 - a) fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione;
 - b) chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;
 - c) gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati o comunque connessi con tale volo;
 - d) interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto.

ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 4, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.